

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1076-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 2 luglio 1960

modificato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1961 (V. Stampato n. 2321)

d'iniziativa dei senatori TIRABASSI, MARCHISIO, BELLISARIO, MACAGGI, BALDINI, PARRI, ZACCARI, DONINI, LUPORINI, NENCIONI e GRANATA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 MAGGIO 1961

Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I diplomati degli Istituti tecnici hanno diritto di accedere alle Facoltà universitarie, secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

Possono iscriversi alle Facoltà:

di agraria: i diplomati degli Istituti tecnici agrari e per geometri;

di scienze matematiche, fisiche e naturali: i diplomati degli Istituti tecnici, industriali, nautici, agrari e per geometri;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Possono iscriversi:

alle Facoltà di scienze agrarie: i diplomati degli Istituti tecnici agrari e per geometri;

alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di architettura: i diplomati degli Istituti tecnici industriali e per geometri;

di economia e commercio: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali;

di veterinaria: i diplomati degli Istituti tecnici agrari;

di lingue: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali ed Istituti tecnici femminili;

di ingegneria: i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, e per geometri;

di scienze statistiche, demografiche e attuariali: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali.

Art. 3.

Le singole Facoltà stabiliranno a quale corso di laurea possano accedere i provenienti dai diversi Istituti tecnici.

Soppresso.

alle Facoltà di economia e commercio: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali e per geometri, industriali, nautici e agrari;

Soppresso.

alle Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di Venezia e all'Istituto superiore orientale di Napoli per la laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e per quella in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale: i diplomati degli Istituti tecnici di ogni tipo, compresi gli Istituti tecnici femminili, nonché le diplomate della scuola di Magistero professionale per la donna;

alle Facoltà di ingegneria: i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, e per geometri;

alle Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali e per geometri, agrari, industriali e nautici;

all'Istituto universitario navale di Napoli: i diplomati degli Istituti tecnici nautici, industriali, agrari, commerciali e per geometri.

Art. 3.

Limitatamente agli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65 incluso, l'ammissione alle predette Facoltà, tranne per quei diplomati che in base alle norme vigenti già vi accedono, avviene in seguito ad appositi concorsi indetti per un numero di posti determinato annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i rispettivi Consigli di Facoltà, e secondo graduatorie risultanti dall'esito di una prova scritta di esame e dalla media dei voti riportati nel diploma di abilitazione.

I singoli concorsi hanno luogo in unica sessione annuale presso le Facoltà, alle quali sia chiesta l'iscrizione.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore a partire dall'anno accademico 1960-61.

Per le ammissioni relative all'anno accademico 1960-61 le Facoltà dovranno fissare e rendere pubbliche le modalità di cui all'articolo precedente entro e non oltre il 15 ottobre 1960.

Art. 4.

Per tutto il periodo di tempo in cui avranno vigore le norme del precedente articolo 3 i diplomati dagli Istituti tecnici che siano stati iscritti, dopo il superamento dell'esame di cui al precitato articolo, ad un determinato corso di laurea, non potranno trasferirsi ad altra sede se non sia trascorso almeno un anno accademico.

Art. 5.

È abrogata la disposizione del penultimo comma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La presente legge entra in vigore dall'anno accademico 1961-62.